

REGOLAMENTO di organizzazione e funzionamento del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria



**Comitato per la programmazione
e il coordinamento delle attività
di educazione finanziaria**

REGOLAMENTO di organizzazione e funzionamento del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria

VISTO il decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modificazioni dalla Legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”, di seguito “decreto legge”;

VISTO l’art 24-bis del decreto legge, con il quale sono stabilite “Disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale” volte a prevedere misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e in particolare:

1. il comma 6, a norma del quale, per l’attuazione della Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, è istituito “il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria”;

2. il comma 9, che stabilisce che “il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici e esperti nella materia”;

VISTO il Decreto del 3 agosto 2017 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dello Sviluppo Economico con il quale è stato istituito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (di seguito denominato il “Comitato”) e sono stati nominati il Direttore e i membri;

RAVVISATA l'esigenza di adottare un regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

SU PROPOSTA del Direttore del Comitato è approvato il seguente

REGOLAMENTO

CAPO I – DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

Art.1 – Partecipazione alle riunioni del Comitato

1. Alle riunioni del Comitato partecipano il Direttore e i membri. La partecipazione alle riunioni è obbligatoria, salvo impedimento. Può partecipare altresì alle riunioni una persona di fiducia di ciascun membro, con il compito di coadiuvarlo o sostituirlo, esprimendo il diritto di voto che dovrà essere ratificato dal membro entro la riunione successiva, anche via posta elettronica. La partecipazione alla riunione può avvenire anche in videoconferenza/teleconferenza o con altro mezzo di comunicazione a distanza.
2. Il Direttore, anche su richiesta dei membri, può altresì invitare a partecipare alle riunioni altri soggetti di cui ritenga utile un supporto tecnico, per esperienza o particolare preparazione nelle materie di interesse del Comitato.

Art. 2 – Convocazione del Comitato

1. Il Direttore convoca il Comitato e fissa l'ordine del giorno. I membri del Comitato possono richiedere che vengano inseriti temi o questioni da sottoporre a discussione all'interno del Comitato.
2. Ai membri sono trasmessi, a cura della segreteria del Comitato di cui al successivo articolo 7, l'ordine del giorno unitamente

ad ogni documentazione oggetto di discussione, almeno 7 giorni prima della riunione.

Art. 3 – Riunioni del Comitato

1. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera su tutte le materie, ad esclusione di quella di cui al successivo comma 2, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. È richiesta la maggioranza qualificata di almeno otto membri per la delibera di approvazione di modifiche del presente Regolamento.
3. Per decisioni urgenti le delibere possono essere approvate per iscritto attraverso la posta elettronica. In tal caso il Direttore informa attraverso posta elettronica i componenti del Comitato circa la necessità di assumere la decisione, indicando il termine entro il quale i membri del Comitato dovranno esprimersi. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri ad esclusione di quella riportata nel comma 2 del presente articolo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno 8 membri.
4. Le riunioni periodiche si svolgono presso le sedi delle Istituzioni che hanno designato i membri, su iniziativa dei medesimi; non sono previsti compensi o rimborsi in favore dell'istituzione ospitante. E' possibile fare riunioni anche in altre sedi proposte dal Direttore o dai membri del Comitato.

Art. 4 – Atti del Comitato

1. Gli atti del Comitato sono:
 - il verba le;

- le delibere.
2. I verbali e le delibere sono atti riservati. Essi sono custoditi a cura della Segreteria del Comitato di cui all'art.7.
 3. Gli atti del Comitato saranno messi a disposizione nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso a dati e documenti della Pubblica amministrazione.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Art. 5– Programma annuale delle attività

1. Tutte le attività del Comitato devono essere indirizzate al perseguimento degli obiettivi indicati nel decreto legge e nel Programma operativo per la Strategia nazionale.
2. Ogni anno, preferibilmente entro il mese di settembre, in attuazione del Programma operativo di cui al precedente comma, il Comitato pianifica attività da realizzare nell'anno successivo attraverso l'approvazione di un Programma annuale delle attività.
3. Il Comitato opera attraverso le attività del Direttore, dei singoli membri se autorizzati dal Comitato, dei gruppi di lavoro e di ricerca e della Segreteria del Comitato, come definite nei successivi artt.6,7,8 e9.

Art.6 – Il Direttore

1. Il Direttore:
 - a. promuove, dirige e coordina le attività del Comitato, fissa l'ordine del giorno delle riunioni e lo rappresenta;
 - b. adotta gli atti di competenza del Comitato, compresi quelli che lo impegnano nei confronti di terzi;
 - c. propone iniziative per la realizzazione del Programma

- operativo per la Strategia Nazionale di cui all'art. 5, comma 1;
- d. informa il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dello Sviluppo Economico su atti ed eventi di maggior rilievo e trasmette le notizie e i dati eventualmente richiesti;
 - e. promuove, su conforme deliberazione del Comitato, convenzioni per interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, associazioni dei consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e Università, anche con la partecipazione di Enti territoriali;
 - f. segue le attività dei gruppi di lavoro e di ricerca, partecipando, ove possibile, alle riunioni.

Art. 7 – Segreteria del Comitato

- 1. La Segreteria del Comitato opera alle dirette dipendenze del Direttore; in tale ambito:
 - a. provvede alle convocazioni del Comitato su indicazione del Direttore;
 - b. partecipa alle riunioni del Comitato, cura la redazione dei verbali che vengono approvati dal Comitato nella riunione immediatamente successiva e custodisce l'archivio del Comitato;
 - c. predispone i fascicoli e la documentazione necessari per le riunioni del Comitato;
 - d. tiene i contatti con i membri e i soggetti esterni negli ambiti e con le modalità di volta in volta definite dal Comitato e/o dal Direttore;
 - e. coadiuva il Direttore nel predisporre:
 - i. il Programma annuale delle attività di cui all'art. 5, comma 2,
 - ii. il budget e il rendiconto delle spese di cui al successivo art. 9.

Art. 8 – Gruppo di lavoro permanente

1. È istituito un gruppo di lavoro permanente per lo svolgimento delle attività istituzionali del Comitato, che opera secondo l'indirizzo impartito dal Direttore; il gruppo è coordinato da un responsabile designato dal Comitato.
2. Al gruppo di lavoro permanente, con sede presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, partecipa personale incaricato dalle Amministrazioni e dalle Istituzioni facenti parte del Comitato, nei tempi e con le modalità decise dalle stesse. La partecipazione a tali attività non dà titolo ad alcun emolumento o compenso.
3. Le modifiche alla composizione del gruppo di lavoro permanente vengono approvate dal Comitato.
4. Nelle more della costituzione della Segreteria del Comitato il gruppo di lavoro permanente svolge le attività riportate nell'articolo 7.

Art. 9 – Gruppi di lavoro e gruppi di ricerca

1. Il Comitato può istituire specifici gruppi di lavoro e gruppi di ricerca per lo svolgimento di particolari compiti o l'approfondimento di determinate tematiche.

Capo III – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 10 – Gestione delle risorse finanziarie

1. Il Comitato approva annualmente, entro il mese di ottobre il budget per l'anno successivo con il quale delibera circa la destinazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie in linea con il

Programma annuale delle attività di cui all'art.5, comma 2.

2. Le risorse finanziarie destinate alle attività del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria sono assegnate in gestione all'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne del Dipartimento del Tesoro (cap. 1407/pg1).
3. Entro il mese di marzo di ogni anno il Direttore presenta al Comitato il rendiconto delle spese impegnate sul capitolo 1407/pg1 del Bilancio dello Stato relativamente all'anno precedente.

Art. 11 – Riservatezza e conflitto di interessi

1. Tutti i soggetti che partecipano, a qualunque titolo, ai lavori del Comitato sono tenuti al rispetto delle regole in materia di riservatezza e conflitto di interessi di cui al presente articolo e in generale al rispetto del presente Regolamento.
2. Le informazioni, le notizie e i dati del Comitato, dei gruppi di lavoro e di ricerca e della Segreteria hanno natura confidenziale e non possono essere divulgati all'esterno, salvo diversa ed esplicita indicazione del Comitato stesso.
3. Nello svolgimento delle loro funzioni, il Direttore, i membri, i loro delegati, i membri dei gruppi di lavoro e di ricerca e della Segreteria operano nell'interesse esclusivo del Comitato.
4. La sussistenza di una situazione di conflitto di interessi dei membri, personale o dell'Istituzione che li ha designati, comporta l'obbligo di darne comunicazione al Comitato all'inizio della riunione o quando la tematica viene per la prima volta rappresentata.
5. I membri si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività per le quali possa sussistere una situazione di conflitto di interessi, personale o della Istituzione che li ha nominati. I membri si astengono altresì dal formulare valutazioni su informazioni, dati e notizie nei quali siano direttamente o indirettamente coinvolti.

Art.12– Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del 21 giugno 2018.